



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI NOVALESA

 VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L' anno duemila addì ventitrè del mese di marzo ore 20 e minuti 30 nella sala delle adunanze consiliare, convocato per provvedimento Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è tenuto, in sessione ordinaria in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As
1	SILVESTRO Dr. Guido	*	
2	CHIAUDANO Pier Luigi	*	
3	CHIAPUSSO Marina Anna Maria	*	
4	CONCA Giuseppe	*	
5	FELETTI Franco	*	
6	GEREMIA Gianfranco	*	
7	GILLI Marco Domenico	*	
8	SARTORI Franco	*	
9	SILVESTRO Mario Luigi	*	
10	TRONZANO Andrea		*
11	PIACENZA Luigi	*	
12	FULANO Luigi		*
13	SICURELLA Alberto		*
	T O T A L E	10	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. NICASTRO Dr.ssa Francesca Romana, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SILVESTRO Dr. Guido nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Comune non risulta attualmente dotato di apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito, in attuazione sia delle disposizioni sancite dalla Legge 142/90 sia degli artt.14-15-16-17 dello Statuto comunale attualmente vigente, nonché in ossequio alla Legge n.81/93 e successive modifiche ed integrazioni.

DATO ATTO che la Giunta, con deliberazione n.46 del 15.3.2000, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato, nel rispetto dell'art.22 comma 2 punto 3), la bozza di regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale da sottoporre all'approvazione da parte dello stesso.

ESAMINATA l'unita bozza di regolamento, già adottato da alcuni Comuni limitrofi aventi dimensioni territoriali ed entità demografica simile a quella di questo Ente.

SEDTITO il Capogruppo della minoranza il quale propone alcune integrazioni alla bozza già approvata in seno alla Giunta Comunale.

RITENUTE le stesse meritevoli di accoglimento.

RILEVATO che il regolamento di cui in oggetto, così integrato, appare idoneo agli scopi da perseguire, conforme alla normativa vigente ed in armonia con le disposizioni sancite dallo Statuto comunale.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'adozione dello stesso.

ACQUISITO il parere favorevole reso, ai sensi della normativa vigente, sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario comunale.

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto le funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa, in ottemperanza della normativa vigente.

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, il cui esito è il seguente:

Consiglieri eletti: n. 13; Consiglieri in carica: n.13;

Consiglieri presenti: n.10; votanti: n.10, astenuti: n./, favorevoli: n.10; contrari: n./,

DELIBERA

1) di DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di APPROVARE, articolo per articolo e nel suo complesso, l'allegato regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, composto da n.38 articoli.

3) di PUBBLICARE la presente e l'unita documentazione nel rispetto della normativa vigente in materia di regolamenti;

4) di TRASMETTERE la presente e l'unito regolamento al Co.Re.Co. per il controllo di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to SILVESTRO Dr. Guido

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NICASTRO Dr.ssa Francesca Romana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

24 MAR. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

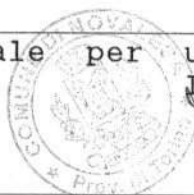
F.to NICASTRO Dr.ssa Francesca Romana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li

24 MAR. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

TRASMESSA con elenco N. _____ pervenuto al CORECO il _____

() A richiesta di un quinto dei consiglieri per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 17, comma 38, legge 15.5.1997 n. 127).

Richiesta di produzione elementi integrativi da parte del CO.RE.CO. in data _____ fonogramma n. _____

() Trasmessi chiarimenti al CO.RE.CO. in data _____

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

() Decorsi 30 gg. dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:

() dell'atto (art. 17, comma 40, della legge 15.5.1997 n. 127)

() dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 17 - comma 42, della legge 15.5.1997 n. 127)

() per il visto apposto dal CO.RE.CO. provv. n. _____ in seduta del _____

() dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ordinanza di annullamento n. _____ del _____ del CO.RE.CO., come da allegato.

Si attesta su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24 MAR. 2000 al 08/04/2000 senza reclami e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui lo stesso è divenuto esecutivo. Reg. Pubbl. N. 66

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI NOVALES A.

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL

FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE.

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 23/3/2000

CAPO I



CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento deve essere inviata al Sindaco ed ai consiglieri neo-eletti, in occasione della notifica della elezione.

ART. 2

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni demandategli dallo Statuto e dalla Legge.
2. Nel corso dell'anno si tengono due sessioni ordinarie per le sedute convocate nei mesi di aprile, maggio, giugno e nei mesi di ~~ottobre~~, ~~novembre~~ e ~~diciembre~~, in prevalenza per trattare i seguenti argomenti:
 - a) gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi. I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i progetti ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici,
 - b) i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i piani particolareggiati e piani di recupero, i pareri da rendere nelle dette materie. Le rimanenti sedute sono di sessione straordinaria o straordinaria d'urgenza.
3. a) Il Sindaco nel diramare gli inviti ai consiglieri, indica la sede della riunione, la data e l'ora di inizio della sessione.
4. Il Consiglio può essere convocato:
 - a) su iniziativa del Sindaco.
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 81/1993 e dell'art. 12 comma 4 dello Statuto Comunale;

e successivamente

ART. 3 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio, è convocato dal Sindaco con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recuperarsi al domicilio dei singoli Consiglieri.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando si tratti di sessione ordinaria. Per le adunanze straordinarie il recapito deve avvenire almeno tre giorni prima. Nei casi di urgenza, da indicarsi espressamente, il Consiglio può essere convocato con avviso da notificarsi almeno ventiquattro ore prima. In questo caso:
 - Ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri
 - Il Sindaco deve munirsi della prova dell'avvenuto recapito dell'avviso di convocazione.
4. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia presente alla riunione e dichiarare di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie o d'urgenza è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sotto la responsabilità del Segretario Comunale, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 4 DEPOSITO ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti da trattare devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni feriali ~~incluso il sabato~~ se gli uffici sono aperti al pubblico, prima del Consiglio stesso, sia in prima convocazione che in seconda.
2. Ogni proposta di deliberazione deve riportare il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dei responsabili dei servizi interessati.

3. L'eventuale parere di legittimità espresso negativamente dal Segretario Comunale sulla proposta di deliberazione e motivato per esteso non impedisce l'adozione della deliberazione, a condizione che siano espresse le ragioni che inducono al contrario avviso con il Consiglio Comunale che, in tal caso, si assume l'intera responsabilità dell'atto.

ART. 5 PRIMA ADUNANZA

Per quanto concerne la presidenza dell'adunanza e la convocazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 81/1993.

Nella prima seduta il Consiglio discute dei seguenti argomenti:

- a) esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del Testo Unico n. 570/1960 dell'art. 2 della L. 23.4.81 n. 154, dell'art. 1 della L. 18.01.1992 n. 16 a modifica dell'art. 15 della L. 19.3.95 n. 55, nonché dell'art. 15 della L. 25.3.1993 n. 81.
- b) Comunicazione da parte del Sindaco della nomina Assessori componenti la Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco.

ART. 6 VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Per le validità della seduta del Consiglio, in prima convocazione, occorre la presenza di metà dei componenti assegnati, *pari a numero sette.*
2. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il numero legale. Della diserzione sarà dato atto nel verbale.
3. Per la validità delle sedute in seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
4. Qualora nell'avviso di prima convocazione non sia stata indicata la data della seconda convocazione, questa non potrà avvenire prima di 48 ore dalla seduta dichiarata deserta.
5. L'avviso per la seconda convocazione deve essere recapitato agli interessati almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta, quando, invece, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda convocazione è rinnovato ai soli componenti non intervenuti alla prima.

6. Nelle sedute di seconda convocazione possono essere introdotte proposte o argomenti non compresi nell'ordine di prima convocazione, purché queste non siano poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri, qualora non tutti i Consiglieri in carica siano presenti e d'accordo.
7. Non occorrono a determinare le validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;

ART. 7 PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Sindaco presiede l'adunanza.
2. In caso di assenza o impedimento la sostituzione avviene ai sensi dell'art. 14 comma 4 dello Statuto Comunale.

ART. 8 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale avvengono ordinariamente presso la sede comunale. Qualora sussistano particolari e contingenti impedimenti, la seduta consiliare potrà essere svolta in altra sede purché ciò venga comunicato ai consiglieri in occasione della convocazione. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.
2. La seduta è segreta quando:
 - a) si debba discutere e si deliberi sulle persone con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle attitudini e capacità delle stesse.
 - b) Si debba trattare di questioni che, per ragioni di moralità, di delicatezza, di ordine pubblico o di pubblico interesse, in consiglio, a maggioranza, decida di discutere e deliberare senza la presenza del pubblico.
3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, il Vice Segretario ed i funzionari vincolati dal segreto d'ufficio.
4. In particolari condizioni ed esigenze o per rilevati motivi di interesse della comunità il Sindaco, sentita la Giunta ed i Capi Gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale che avrà carattere straordinario.

Oltre ai Consiglieri Comunali potranno essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, Provincia, di altri rappresentanti di categoria e esperti tecnici e amministrativi, ai quali sarà consentito di intervenire per portare il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno o di orientamento delle parti rappresentante.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni che comportino impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 9

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare che la discussione e l'assunzione delle deliberazioni siano effettuate nell'osservanza delle leggi ed in assoluta regolarità.
2. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta, la libertà della seduta o la libertà delle discussioni, ovvero pronunzia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli toglie la parola. Qualora il Consigliere persista ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può disporre la sospensione della seduta.

ART. 10

PRESENZA DEL PUBBLICO

1. Le persone che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico, sono tenute a restare in silenzio, ad astenersi da qualunque segno di approvazione o di dissenso ed a mantenere un contegno assolutamente corretto. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
2. Nessuna persona estranea, se non appositamente convocata, ad eccezione del personale addetto ai servizi, può avere accesso, nel corso della seduta, alla parte della sala riservata ai Consiglieri.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente che li esercita avvalendosi dei Vigili Urbani comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, o se del caso della forza pubblica.
4. Ove il pubblico non si attenga alle norme di cui sopra ovvero sorga tumulto: il Presidente può ordinare l'allontanamento di quanti rechino disturbo.

5. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il presente articolo sarà esposto nella sala di adunanza per opportuna conoscenza.

ART. 11

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. L'adunanza inizia con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale.
2. Accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
3. Il Presidente, nel corso della seduta, non è più obbligato a verificare se sussista o meno il numero legale, a meno che non ne sia richiesto da uno o più componenti. La verifica viene fatta per appello nominale.
4. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare, secondo l'ordine di iscrizione.
5. La trattazione di un argomento può essere, su proposta del Presidente o di un Consigliere, sospesa per essere proseguita per ulteriore discussione o per la valutazione in una successiva seduta, a seguito di votazione palese e previo intervento di un oratore a favore e di uno contro.

ART. 12

MODALITA' DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri che intendono intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande e delle iscrizioni.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendosi all'intera assemblea.

ART. 13

PROCESSO VERBALE

1. Per ogni seduta viene redatto a cura del Segretario Comunale o tramite personale di fiducia, processo verbale, nel quale indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta.

3. Durante la lettura del processo verbale è concessa la parola solo al Consigliere che ha l'intenzione di porvi una rettifica o per fatto personale o per dichiarazione di voto.

ART. 14

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. Nessun Consigliere può parlare di norma per due volte sullo stesso argomento salvo che per fatto personale o per dichiarazione di voto.
2. A nessuno è consentito di interrompere chi parla, salvo che per richiamo al Regolamento da parte del Presidente.
3. L'intervento deve riguardare l'argomento in esame.
4. La lettura di un intervento scritto non può superare il limite di dieci minuti, la durata di un intervallo orale non può superare i quindici minuti.
5. In relazione ad argomenti di particolare rilevanza i limiti di cui innanzi possono essere superati, su decisione del Presidente, comunicata all'assemblea prima dell'inizio della discussione. La richiesta può essere avanzata da uno o più Capi Gruppo Consiliari.
6. Quando l'intervento eccede il limite stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere, se questi persiste, può toglierli la parola.
Eguale facoltà ha il Presidente nei confronti dell'oratore che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento, seguiti a discostarsene.
7. Nessuna intervento può essere interrotto né rinviato per la sua conclusione ad altra seduta.

ART. 15

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.
2. Il Consigliere, che chiede la parola per fatto personale, deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola.

ART. 16

RICHIAMI AL REGOLAMENTO E ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali.
2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore a favore ed un oratore contro per non più di cinque minuti.
3. Il Presidente, tuttavia, valutata la importanza della questione, può dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
4. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

ART. 17

CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio, prima di adottare le proprie decisioni su determinati argomenti, può disporre la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale.
2. In tal caso, conferisce apposito mandato al Presidente della Commissione competente per materia di indire apposita riunione indicando le categorie ed i settori da ascoltare ed assegnando il termine entro il quale riferire al Consiglio.
3. Della discussione e delle conclusioni viene redatto apposito verbale.

ART. 18

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione e possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire senza che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Le questioni di legittimità devono distinguersi da quelle di merito o rivolgersi con votazioni separate. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione ed il Consiglio delibera con un'unica votazione.

ART. 19

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere sia più iscritto a parlare.
2. La chiusura della discussione può essere chiesta da almeno tre Consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore a favore ed uno contro. Deliberata la chiusura può ancora intervenire un Consigliere per ciascun gruppo.

ART. 20 DISCHIARAZIONE DI VOTO

1. Ciascun Consigliere, prima che si dia inizio alla votazione, può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti. Le dichiarazioni di voto scritte devono essere consegnate al Segretario comunale previa lettura prima delle operazioni di votazione, che, secondo il regolamento devono adottarsi senza discussione.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alla modalità e regolarità della votazione.
3. Ove si tratti di proposta composta di diversi articoli, capitoli o voci, il Consiglio, ove richiesto anche da un solo Consigliere, procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci. E' sempre ammessa la votazione per parti separate.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati presso la Presidenza, che ne dà lettura.
5. Ha precedenza la votazione sugli argomenti soppressivi. Segue quella sugli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest'ultimo.
6. Gli emendamenti presentati dalle Commissioni hanno precedenza su quelli presentati da singoli Consiglieri.
7. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri Consiglieri.
8. Qualora si sia proceduto a votazioni per articoli, capitoli e voci separate ovvero quando siano stati accolti emendamenti, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato.

ART. 21
MODALITA' DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di dare inizio alla votazione, il Presidente illustra il significato del voto e le modalità di espressione dello stesso.

ART. 22
VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. L'assemblea vota di regola per alzata di mano, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo ~~statuto~~ o dal regolamento.
2. Dalla votazione per alzata di mano può chiedersi immediatamente dopo la proclamazione del risultato la controprova intesa ad accertare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente, o da un Consigliere che ne faccia richiesta, purché immediatamente dopo la loro affermazione.
3. Se anche dopo la controprova uno o più ~~Consiglieri~~ manifestino dubbio o effettui contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ~~dopo la loro affermazione~~ ^{effettuata}.
4. I Consiglieri che si astengono o che esprimano manifestazioni di voto contrario, debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

ART. 23
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione per appello ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione può essere richiesta da almeno quattro Consiglieri. La richiesta deve essere formulata dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione e può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello e annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere il quale risponde ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei Consiglieri che non hanno risposto al primo appello.

5. Le votazioni sulla mozione di sfiducia costruttiva e sulla votazione del Bilancio hanno luogo sempre per appello nominale.

ART. 24 VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. Nelle votazioni si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
 - b) Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
 - c) Saranno nominati di volta in volta n. 3 Consiglieri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, per lo scrutinio delle schede.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre al numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione dal primo in eccedenza (su scheda predisposta con numerazione progressiva).
4. Quando la Legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti ed il Presidente comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri.
11. Le schede votate saranno distrutte immediatamente dopo la votazione segreta.

ART. 25 **ASTENSIONE OBBLIGATORIA**

1. I Consiglieri Comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune e le Istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio del Consigliere o di suoi congiunti od affini siano al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.
3. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento e tale obbligo.

ART. 26 **ORDINE DEL GIORNO**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ~~ne~~ costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, purché siano comunicate ai Consiglieri Comunali nei termini stabiliti dal precedente art. 3 salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione ~~della~~ "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 27

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

1. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula: "Il Consiglio approva" oppure "il Consiglio non approva".
2. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. Si intendono approvate le proposte che riportino la maggioranza di cui all'art. 16 del vigente Statuto Comunale.

ART. 28

REVOCA, MODIFICA, NULLITA'

1. Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
2. Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.

3. Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo, autoannullando l'atto non valido e, se necessario, sostituendolo con altro conforme alla legge.

ART. 29

INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o interpellanze per la stessa seduta.
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuato durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente che ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione.

ART. 30

INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta o di quella della Giunta o dei dirigenti su determinati problemi.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto ed iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva alla data di presentazione.
3. Il presentatore svolge l'interpellanza davanti al Consiglio, segue la risposta del Sindaco, l'interpellante può replicare. Lo svolgimento e la replica non possono superare i quindici minuti.
4. Le interpellanze possono essere presentate anche all'inizio della seduta ed immediatamente illustrate.

In tal caso il Sindaco potrà dichiarare di essere pronto a rispondere o di dovere differire la risposta alla seduta successiva.

5. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente.
6. E' riservato all'interrogante non soddisfatto di presentare una interpellanza ed all'interpellante di presentare una mozione sullo stesso argomento.

ART. 31 MOZIONI

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione o un voto del consiglio su un determinato argomento, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri.
2. Le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.
3. Nella discussione può intervenire un rappresentante per ogni gruppo. Sono ammessi dichiarazioni di voto.
4. Più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.
5. Le mozioni vanno messe in votazione secondo l'ordine di presentazione.
6. Le mozioni possono essere votate per parti separate.
7. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione ma solo su incisi di essa tali da non stravolgere il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati.
8. Le mozioni possono contenere anche proposte di provvedimenti.
9. La mozione di sfiducia costruttiva è regolata dall'art. 37 della L. 142/90 così sostituito dall'art. 18 della Legge 81/93 *e.s.w.n.*
10. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 e dell'art. ~~12~~ comma ~~4~~ dello Statuto comunale i Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare ordini del giorno.

ART. 32 INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. Le richieste devono essere rivolte ai responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti e devono essere riferite ad oggetti determinati.
3. Le notizie ed informazioni sono fornite verbalmente, con l'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge e dei diritti dei terzi.
4. Qualora il Consigliere intenda ottenere risposta scritta oppure copia di atti e documenti deve farne richiesta al Sindaco, su apposito modello predisposto dagli uffici comunali. L'Amministrazione comunale compatibilmente con l'esiguo numero di dipendenti con le esigenze di servizio, è tenuta a fornire il materiale richiesto ai consiglieri nel più breve tempo possibile e comunque, entro il termine massimo di 10 giorni, dalla richiesta, salvo quanto previsto a tutela del terzo dalla legge 142/90 e dalla L.675/96, come modificata dal D.Lgs 123/97.
5. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 33 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
4. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.
6. Il Consigliere che non intervenga ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto.
7. Il Sindaco notifica al Consigliere la proposta di decadenza, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di valide giustificazioni.

8. Decorso tale termine, il Sindaco sottopone la proposta all'esame del Consiglio, che si pronunzia a maggioranza. L'interessato può partecipare all'adunanza e presentare eventuali altre giustificazioni.
9. Il Prefetto può rimuovere la decadenza pronunciata dal Consiglio Comunale.

ART. 34 **RESPONSABILITA' PERSONALE - ESONERO**

1. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio e rappresenta il corpo elettorale senza vincoli di mandato.
2. E' esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato prima della votazione il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
3. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art.58 della legge 8 giugno 1990, n.142 *e.s.m.i.*

ART. 35 **DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n.816 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai Consiglieri è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art.11 della legge 816/1985 e successive modificazioni.
5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge 816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli Amministratori predetti per la

partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.

6. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalle leggi. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

ART. 36

COSTITUZIONE DEI GRUPPI E COMMISSIONE DEI CAPI GRUPPO

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Il gruppo può essere costituito anche solo da un consigliere.
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio Capo Gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capo gruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni sono individuati capi gruppo i consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero dei voti nella lista di appartenenza.
7. I Capi gruppo sono costituiti in Commissione consiliare permanente, per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio.
8. Della Commissione permanente fanno parte il Sindaco e tutti i Capi gruppo. Il Sindaco la presiede.
9. In sua assenza la convocazione e la presidenza competono all'Assessore delegato.
10. I Consiglieri Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.
11. Le proposte della Commissione dei Capi gruppo su argomenti politici od amministrativi in ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

ART. 37
COMMISSIONI

1. Per quanto concerne le Commissioni consiliari, queste costituiranno oggetto di apposito e separato regolamento ai sensi dell'art.13 e dell'art.34 del vigente Statuto comunale, nonché dell'art.19 della legge 81/1993.

ART. 38

ENTRATA IN VIGORE – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento diverrà obbligatorio dopo quindici giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione.
2. L'ambito di applicazione del presente Regolamento è fissato dall'art.30 dello Statuto comunale che interamente si richiama.